



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

ORGANI ISTITUZIONALI

SEGRETARIO GENERALE

DETERMINAZIONE

Determ. n. 667 del 28/08/2026

Oggetto: VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RESE DAGLI OPERATORI ECONOMICI NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI. DIRETTIVA OPERATIVA E DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL CAMPIONE PER L'ANNO 2026 AI SENSI DELL'ART. 52, COMMA 1, DEL D.LGS. 36/2023 E DEGLI ARTT. 71 E 77-BIS DEL D.P.R. 445/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO l'art. 97, comma 4, primo periodo, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo il caso di nomina del direttore generale;

VISTO l'art. 97, comma 4, lettera d), del d.lgs. 267/2000, ai sensi del quale il Segretario esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, ovvero conferitagli dal Sindaco;

VISTO l'art. 107, commi 2 e 3, del d.lgs. 267/2000, che riserva ai dirigenti e ai Responsabili dei servizi gli atti di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di affidamento e dei relativi provvedimenti;

VISTO l'art. 147-bis, comma 2, del d.lgs. 267/2000, che assoggetta le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi al controllo successivo di regolarità amministrativa sotto la direzione del Segretario;

VISTI gli artt. 53, comma 3, e 55 dello Statuto comunale, che affidano al Segretario Generale l'assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti e ne disciplinano l'esercizio delle funzioni proprie o attribuite;

RICHIAMATO il vigente Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni, il quale, fra le finalità del sistema, contempla l'attivazione di procedure omogenee e standardizzate, la costruzione di regole condivise e la collaborazione con le strutture per l'aggiornamento delle procedure, nel rispetto della distinzione tra indirizzo e gestione;

RICHIAMATO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DATO ATTO che il presente provvedimento si colloca nell'ambito delle funzioni di sovrintendenza, coordinamento e uniformazione delle prassi amministrative attribuite al Segretario Generale e determina, per l'anno 2026, le modalità di individuazione del campione richieste dall'art. 52, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, ferme restando in capo ai Responsabili di Area e ai RUP le competenze relative alle singole procedure e all'adozione dei provvedimenti conseguenti;

- non modifica il riparto di competenze fra gli organi e le strutture dell'Ente;
- non introduce requisiti, cause di esclusione o sanzioni ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge;
- disciplina esclusivamente modalità operative interne di verifica, campionamento, verbalizzazione e monitoraggio.

PREMESSO che:

- il Comune di Malnate, nell'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante, ricorre anche agli affidamenti diretti di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro l'art. 52, comma 1, del Codice consente all'operatore economico di attestare con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione, demandando alla stazione appaltante la verifica delle dichiarazioni anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;
- alla data di adozione del presente atto occorre formalizzare, per l'anno 2026, criteri uniformi di campionamento e una disciplina operativa comune alle Aree dell'Ente.

VISTI, quanto al Codice dei contratti pubblici:

- l'art. 17, comma 5, del d.lgs. 36/2023, in materia di verifica dei requisiti ai fini dell'aggiudicazione e della sua efficacia;
- l'art. 52, comma 1, del d.lgs. 36/2023, che, per gli affidamenti diretti di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, consente la verifica delle dichiarazioni anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;
- l'art. 52, comma 2, del medesimo decreto, che disciplina le conseguenze del mancato riscontro del possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati nell'ambito delle fattispecie di cui al comma 1;
- l'art. 99 del d.lgs. 36/2023, sulla verifica del possesso dei requisiti mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, gli altri documenti disponibili e l'interoperabilità con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni, nonché il comma 3-bis del medesimo articolo per i casi di malfunzionamento dei sistemi;
- gli artt. 94, 95, 98, 100 e 103 del d.lgs. 36/2023, in materia di cause di esclusione e requisiti di partecipazione;
- l'art. 119 del d.lgs. 36/2023, in materia di subappalto e di verifiche relative al subappaltatore;
- l'art. 14 del d.lgs. 36/2023, in materia di calcolo del valore stimato dell'appalto.

VISTI, quanto alla documentazione amministrativa:

- l'art. 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che estende la disciplina delle dichiarazioni sostitutive alle fattispecie concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorché regolate da norme speciali;
- l'art. 71, comma 1, del d.P.R. 445/2000, ai sensi del quale le amministrazioni procedenti effettuano idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, anche successivamente all'erogazione dei benefici;
- l'art. 71, commi 2 e 3, del d.P.R. 445/2000, sulle modalità di controllo e sulla regolarizzazione delle irregolarità od omissioni non costituenti falsità;
- l'art. 72 del d.P.R. 445/2000, relativo alle responsabilità in materia di controlli;
- gli artt. 75 e 76 del d.P.R. 445/2000, in materia di decadenza dai benefici e di responsabilità per dichiarazioni non veritiere, nei rispettivi presupposti applicativi.

CONSIDERATO, in punto di ricostruzione del regime dei controlli, che:

1. l'art. 52 del Codice costituisce una disciplina speciale di semplificazione riferita esclusivamente agli affidamenti diretti di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro; per tali affidamenti la stazione appaltante può assolvere l'obbligo di verifica mediante controllo a campione, purché le modalità di individuazione del campione siano predeterminate annualmente;
2. la facoltà di campionamento prevista dall'art. 52 non esclude che il RUP, quando lo ritenga necessario o opportuno, proceda alla verifica puntuale dei requisiti anche per un affidamento inferiore a 40.000 euro;
3. per gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e per le altre procedure non ricomprese nell'art. 52, comma 1, resta ferma la verifica puntuale dell'operatore individuato quale affidatario o aggiudicatario secondo la disciplina del Codice, senza possibilità di sostituirla con il campionamento annuale di cui al medesimo art. 52;
4. la disciplina semplificata dell'art. 52 non è applicabile ai subappaltatori, per i quali operano le verifiche previste dall'art. 119 del Codice;
5. le ulteriori dichiarazioni sostitutive rese dagli operatori economici nel corso delle procedure o dell'esecuzione, ove non già assoggettate a specifiche verifiche obbligatorie dal Codice o da altra normativa speciale, restano soggette ai controlli di cui all'art. 71 del d.P.R. 445/2000, anche a campione e comunque nei casi di ragionevole dubbio;
6. le conseguenze previste dall'art. 52, comma 2, possono essere applicate soltanto nelle fattispecie ricadenti nel perimetro dell'art. 52, comma 1; per le dichiarazioni estranee a tale perimetro trovano applicazione esclusivamente le conseguenze previste dalla disciplina specificamente pertinente e, ricorrendone i presupposti, dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. 445/2000;
7. ai fini dell'art. 52, la soglia di 40.000 euro deve essere valutata con riferimento al valore dell'affidamento determinato secondo le regole dell'art. 14 del Codice, al netto dell'IVA e tenendo conto delle componenti che concorrono al valore stimato del contratto;
8. un campione semestrale pari al 10 per cento degli affidamenti diretti inferiori a 40.000 euro, stratificato per ciascuna Area e arrotondato all'unità superiore, assicura un criterio oggettivo, trasparente e uniforme, ferma la possibilità di incrementare i controlli in presenza di esiti negativi, indicatori di rischio o ragionevoli dubbi;

9. in sede di prima applicazione è opportuno sottoporre al medesimo regime di campionamento anche gli affidamenti disposti nel primo semestre 2026, atteso che l'art. 71 del d.P.R. 445/2000 ammette l'effettuazione dei controlli anche successivamente all'erogazione del beneficio.

RITENUTO:

- di approvare la Direttiva per la verifica delle dichiarazioni sostitutive rese dagli operatori economici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, allegata sub A quale parte integrante e sostanziale;
- di predeterminare con il presente atto, per l'anno 2026, i criteri di individuazione del campione ai sensi dell'art. 52, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023;
- di prevedere una cadenza semestrale e un campione pari al 10 per cento degli affidamenti diretti inferiori a 40.000 euro di ciascuna Area per i quali non risulti già documentata una verifica puntuale completa, arrotondato all'unità superiore, con verifica dell'intera dichiarazione resa ai sensi dell'art. 52 per gli affidamenti estratti;
- di assicurare il coordinamento centralizzato dell'estrazione e della reportistica, ferma restando l'esecuzione delle verifiche e l'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti in capo al RUP e al Responsabile di Area competente.

DATO ATTO:

- che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che, pertanto, non richiede il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 7, del d.lgs. 267/2000;
- di aver verificato l'insussistenza, in capo allo scrivente, di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del vigente Codice di comportamento dell'Ente;
- di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000.

DETERMINA

- 1) **APPROVARE**, per le motivazioni esposte in premessa, la Direttiva per la verifica delle dichiarazioni sostitutive rese dagli operatori economici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, allegata sub A quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **STABILIRE** che, per gli affidamenti diretti di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. 36/2023 di importo inferiore a 40.000 euro, la verifica delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 52, comma 1, è effettuata anche mediante il campionamento disciplinato dall'allegata Direttiva, ferma la facoltà del RUP di procedere a verifica puntuale;
- 3) **DETERMINARE**, per l'anno 2026, la dimensione del campione nel 10 per cento degli affidamenti diretti inferiori a 40.000 euro di ciascuna Area per i quali non risulti già documentata una verifica puntuale completa dei requisiti dichiarati, per ciascun semestre, con arrotondamento all'unità superiore e con almeno un affidamento estratto quando la relativa popolazione dell'Area non sia vuota;
- 4) **STABILIRE** che la prima estrazione, relativa agli affidamenti disposti dal 1° gennaio al 30 giugno 2026, sia effettuata entro il 30 settembre 2026 e che l'estrazione relativa al secondo semestre 2026 sia effettuata entro il 31 gennaio 2027;

- 5) **DISPORRE** che, entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo, siano confermati o aggiornati con apposito atto i criteri e la dimensione del campione per l'anno di riferimento, tenuto conto del volume degli affidamenti, degli esiti dei controlli e degli eventuali indicatori di rischio;
- 6) **DISPORRE** che i Responsabili di Area e i RUP applichino le previsioni dell'art. 12 della Direttiva esclusivamente alle fattispecie ivi espressamente individuate, evitando l'estensione delle conseguenze dell'art. 52, comma 2, a procedure o dichiarazioni estranee al relativo ambito applicativo;
- 7) **DARE ATTO** che restano ferme le competenze dei Responsabili di Area e dei RUP sulle singole procedure, comprese le verifiche, il contraddittorio e l'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti;
- 8) **STABILIRE** che l'attuazione della Direttiva sia verificata nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 2, del d.lgs. 267/2000 e sia raccordata, in occasione del primo aggiornamento utile, con la Sottosezione «Rischi corruttivi e trasparenza» del PIAO;
- 9) **TRASMETTERE** il presente provvedimento, unitamente all'allegato, ai Responsabili di Area, ai RUP e al Sindaco;
- 10) **DISPORRE** la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on line secondo le regole dell'Ente e, quanto alla pubblicazione in «Amministrazione trasparente», nella sezione pertinente secondo la disciplina vigente;
- 11) **DARE ATTO** che, non comportando impegno di spesa, il presente provvedimento è esecutivo dalla data della sua sottoscrizione.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d'Area
(ERMIDIO ROCCO)
con firma digitale**